

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CESSIONE IN USO E PER LA GESTIONE**  
**DEI RICOVERI COLLETTIVI PER ANIMALI.**

Approvato con delibera C.P. n. 87 del 18.05.1998

Modificato con delibera C.P. n. 59 del 24.04.99

Modificato con delibera C.P. n. 101 del 21.07.1999

## Art. 1

### OGGETTO E FINALITA' DELLA CESSIONE

1. L'Amministrazione comunale di Nurri, avendo come finalità il risanamento igienico del centro urbano ed il divieto del transito delle greggi nelle strade interne, cede in uso agli allevatori i ricoveri per il bestiame ovino, bovino e suino costruiti fuori del centro abitato in località "TACCU".

## Art. 2

### ASSEGNAZIONE DEI LOCALI

1. L'assegnazione dei singoli locali é effettuata **con determinazione del responsabile del settore<sup>1</sup>**, previo diramazione di apposito avviso al pubblico.

## Art. 3

### REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione è fatta in base ad una graduatoria che tenga conto dei requisiti seguenti:
  - a) il richiedente deve risiedere nel Comune di Nurri;
  - b) il richiedente deve dichiarare di non avere usufruito di contributi o di mutui per la costruzione di ricoveri per ovini da parte di Enti pubblici (Stato, Regione, C.E.E.) e di non avere in corso pratiche per ottenere tali provvidenze;
  - c) il richiedente non deve disporre di ricoveri propri o in affitto in zona agricola e comunque al di fuori del centro abitato;
  - d) a parità di requisiti saranno privilegiate le domande degli allevatori cui greggi recano maggior pregiudizio alla salute pubblica e all'igiene del centro abitato;

---

<sup>1</sup> Modificato con delibera C.P. N. 101 del 21.07.99

- e) il richiedente deve avere il bestiame immune da malattie infettive ed averlo sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie;

#### Art.4

### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione in uso degli ovili ha la validità di **due anni**<sup>2</sup> con decorrenza dalla data di stipula di apposita convenzione.  
Persistendo le condizioni, si può procedere **al rinnovo**<sup>3</sup> della concessione per analogo periodo di tempo.
2. E' prevista la rescissione del contratto:
  - a) d'ufficio, qualora il concessionario non possa dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.
  - b) per causa di forza maggiore, con preavviso di almeno 30 giorni, sia su richiesta dei singoli interessati, sia su richiesta dell'Amministrazione;
  - c) per subcessione dei locali.

Nel caso di rescissione del contratto entro il 1° semestre dell'anno di esercizio, il canone è dovuto solo per tale semestre.

3. Al momento del rilascio dei locali il concessionario avrà cura di restituirli in perfetto stato e completamente puliti e sgomberi da rifiuti di vario tipo.

#### Art. 5

### CANONE D'AFFITTO

1. I singoli utenti dovranno corrispondere al Comune un canone d'uso in ragione annua rapportato alla superficie coperta dei locali quale si rileva dal progetto. Solo

---

<sup>2</sup> Modificato con delibera C.P. n. 101 del 21.07.99

<sup>3</sup> Idem

Solo nel caso previsto dalla lettera b), comma 2<sup>a</sup>, del precedente articolo 4, il canone sarà corrisposto per un solo semestre.

2. L'entità del canone è stabilita dalla Giunta Municipale, con cadenza biennale.
3. Il canone verrà versato all'inizio di ogni semestre direttamente dagli utenti presso la Tesoreria Comunale.

#### Art. 6

#### DESTINAZIONE DEI CANONI

1. I canoni di cessione entrano a far parte del bilancio comunale con la specifica destinazione della manutenzione dei locali e del miglioramento degli impianti, nonché della manutenzione delle pertinenze dei ricoveri (strada d'accesso, abbeveratoio, ecc.).

#### Art. 7

#### CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento di danni nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili al concessionario, questi **<sup>4</sup>costituisce una cauzione il cui importo verrà stabilito dalla giunta municipale.**
2. Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte, in vigenza della concessione.

#### Art. 8

#### PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

---

<sup>4</sup> Riformulato con delibera C.P. n. 59 del 29.04.99

1. Il mancato pagamento di una rata del canone alla prescritta scadenza darà luogo all'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo dovuto qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza; al 25 % qualora venga effettuato entro 60 giorni; al 50% qualora il pagamento venga effettuato entro 90 giorni.
2. L'accertamento del mancato pagamento della rata alla scadenza dei 90 giorni darà luogo alla risoluzione del contratto, con preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta. In seguito all'accertamento del mancato pagamento si provvederà al suo recupero nei modi di legge.

#### Art. 9

### MANUTENZIONE ORDINARIA

1. I singoli utenti provvederanno alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti. Per eventuali danni di carattere straordinario per gravità e/o qualità, provocati a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale da incuria o dolo dell'utente, lo stesso verrà chiamato a rispondere in proprio, richiamando per lo scopo le norme e procedure previste dal capo 6<sup>a</sup> dell'art.151 del T.U.L.C.P. del 1915.

#### Art. 10

### PULIZIA DEI LOCALI

1. La pulizia dei locali è a totale carico degli utenti.

#### Art. 11

### ONERI CONTRATTUALI

1. Tutti gli oneri derivanti dal contratto di concessione sono e totale carico dell'utente.